



COMUNE DI GREZZANA

PROVINCIA DI VERONA

37023 GREZZANA (VR) - Via Roma, 1 - Tel 0458872511 - Fax 0458872510 - P.IVA 00405260233

ORDINANZA SINDACALE N. 8

PROT. N. _____

GREZZANA, 08/03/2018

IL SINDACO

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE (ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

VISTO il verbale di sopralluogo dell'Ufficio di Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico Edilizia Privata prot. n. 0004776 del 07.03.2018, con il quale si segnala il cattivo stato di conservazione delle scarpate e dei muretti a secco presenti sul terreno sito in Via Paolo Caliari, all'altezza della Loc. Campanelle, sul lato sx. direzione Romagnano;

ACCERTATO che nel succitato verbale viene evidenziato che alcune porzioni dei succitati muretti risultano collassate, con conseguente distacco e rotolamento dei sassi addirittura oltre la sede stradale, ed alcuni tratti di scarpata risultano franati, con conseguente deposito di terreno vegetale a bordo strada;

ACCERTATO altresì che la porzione di terreno interessata dai succitati cedimenti risulta ricompresa tra l'accesso alla Loc. Costa e l'accesso alla Loc. Campanelle, sviluppandosi per una lunghezza di circa mt. 150, censita al Catasto Terreni del Comune di Grezzana al Foglio n. 54 Mappali n. 129-204-350;

RILEVATO che la stessa ricade nel vigente P.I. in zona fasce e zona di rispetto e di tutela – coni visuali, sottoposta a vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 1 del R.D. n. 3267/23, ed a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 42/2004;

RILEVATO inoltre che nel succitato verbale viene altresì evidenziata la possibilità di cadute di sassi e di terreno vegetale sulla strada comunale Via Paolo Caliari, con conseguente pericolo per l'incolumità pubblica e viabilità;

RITENUTO pertanto necessario provvedere in merito, al fine di eliminare qualsiasi pericolo per l'incolumità pubblica e viabilità;

VISTO l'art. 70 del vigente Regolamento Edilizio;

VISTO l'art. 30 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. "Codice della Strada";

Al SENSI l'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

ORDINA

per tutte le motivazioni in premessa citate alle Ditte:

- Martini Gloria, nata a Verona il 08.12.1980 – C.F. MRTGLR80T48L781M, residente a Grezzana (VR) in Via Campanelle di Romagnano n. 3, in qualità di proprietaria;
- Martini Marina, nata a Verona il 20.05.1982 – C.F. MRTMRN82E60L781Z, residente a San Rafael, CA 94901 (USA) – 111 Ridgewood Dr, in qualità di proprietaria;

di provvedere, a proprie cure e spese, all'immediata esecuzione, e comunque non oltre 10 giorni dalla notifica della presente ordinanza, di adeguati interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle scarpate e dei muretti a secco presenti sul terreno in premessa identificato, al fine di eliminare ogni qualsiasi causa di pericolo per l'incolumità pubblica e viabilità;

AVVERTE

- ✓ che in caso di inottemperanza, l'Amministrazione Comunale provvederà d'Ufficio e le relative spese saranno addebitate a carico dei destinatari della presente Ordinanza, senza pregiudizio dell'azione penale, così come espressamente previsto dall'art. 54 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- ✓ al termine degli interventi di messa in sicurezza dovrà essere presentata al Comune certificazione di ultimazione e regolare esecuzione a firma di un tecnico abilitato;

DISPONE

- la notifica della presente Ordinanza, per ogni effetto di Legge, alle Ditte Martini Gloria e Martini Marina, come in premessa identificate;
- l'invio di copia della presente Ordinanza:
 - Prefettura di Verona - Ufficio Territoriale del Governo;
 - Area Assetto e Sviluppo Urbanistico ed Edilizio- sede;
 - Area Servizi Tecnici per LL.PP., Tutela del Territorio, del Patrimonio e Servizi per la Sicurezza – sede;
 - Regione del Veneto – Settore Forestale di Verona – Piazzale Cadorna n. 2 – 37126 Verona;
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, Piazzetta San Fermo n. 3/a – 37121 Verona;
 - Ufficio di Polizia Municipale – sede – per la verifica dell'osservanza della presente Ordinanza;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e

s.m.i., gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di consegna del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

IL SINDACO

(Ing.

Arturo Alberti)